



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



*Governance degli
enti previdenziali pubblici*

AC 556, 2210, 2919

Schede di lettura

n. 531

9 febbraio 2017

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Governance degli
enti previdenziali pubblici

AC 556, 2210, 2919

Schede di lettura

n. 531

9 febbraio 2017

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Lavoro

☎ 066760-4884 – ✉ st_lavoro@camera.it

▪

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: LA709.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Le proposte di legge: raffronto dei contenuti	3
▪ <i>Governance</i> degli istituti previdenziali pubblici	3
▪ Riordino degli Organi collegiali territoriali	7
La proposta di legge C. 556 (Damiano ed altri)	13
La proposta di legge C. 2210 (Baldassarre ed altri)	19
La proposta di legge C. 2919 (Placido ed altri)	25
La normativa vigente	31

Schede di lettura

LE PROPOSTE DI LEGGE: RAFFRONTO DEI CONTENUTI

Le proposte di legge **C. 556 (Damiano ed altri)**, **C. 2210 (Baldassarre ed altri)**, **C. 2919 (Placido ed altri)** intervengono in materia di **governance** degli enti pubblici previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), sostituendo, in particolare l'articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa dei richiamati enti, prevedendo, in primo luogo, la **reintroduzione del Consiglio di amministrazione**. Le pdl **C. 556** e **C. 2210** recano, inoltre, una **delega** al Governo per il **riordino degli organi collegiali territoriali** di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (C. 556) e del solo I.N.P.S. (C. 2210), mentre la pdl **C. 2919** prevede l'obbligo per il C.d.A. di ciascun ente di presentare al Governo un **progetto di riforma dei comitati centrali e territoriali** degli enti, al fine di semplificare il sistema ed integrare i diversi livelli di responsabilità.

Governance degli istituti previdenziali pubblici

Le proposte di legge in esame in primo luogo (**articolo 1 delle pdl C. 556, C. 2210 e C. 2919**) modificano i principi generali ai quali i regolamenti interni di organizzazione devono uniformarsi, rivedendo composizione e funzioni degli organi di *governance*, in primo luogo **sopprimendo il Presidente** quale organo monocratico, e **trasferendone** le funzioni al **Consiglio di Amministrazione**, che viene quindi reintrodotta dopo la soppressione operata dall'articolo 7 del D.L. 78/2010¹, e al Consiglio di strategia e vigilanza (o Consiglio di strategia e di controllo, per le pdl 2210 e 2919). Vengono, poi, riviste composizione e funzioni di quest'ultimo (che sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza), del collegio dei sindaci e del direttore generale; infine, viene prevista la creazione di un organismo indipendente di valutazione.

Si ricorda che l'abolizione del Consiglio di Amministrazione ha risposto alle necessità di contenere i costi e di snellire i processi decisionali; tuttavia, in seguito sono emerse in ordine alle funzioni e compiti dell'organo monocratico (e consistenti soprattutto nell'accentramento di potere in capo al Presidente), come evidenziano alcuni atti di indirizzo parlamentare² e rilievi della Corte dei conti³: Inoltre, analoghe iniziative legislative erano state adottate anche nella scorsa legislatura⁴).

¹ Tale articolo ha infatti disposto, nell'ambito del riordino dell'ordinamento degli organi degli enti previdenziali pubblici, tra i vari interventi, la soppressione del consiglio di amministrazione (comma 7), devolvendo tutte le competenze di quest'ultimo (comma 8) al presidente, che le esercita con proprie determinazioni

² Mozione 1-01028 Moffa, approvata il 9 maggio 2012 dall'Assemblea della Camera.

³ "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per l'esercizio 2010" del 10 novembre 2011. La

Pur avendo una finalità comune, consistente nella riorganizzazione della *governance*, le pdl presentano alcune differenze sostanziali.

Tra le principali, si segnala:

- per quanto attiene il **Consiglio di Amministrazione**:
 - la diversa durata della carica di consigliere di amministrazione (3 anni con la possibilità di essere confermati una sola volta per la pdl **C. 556**; 4 anni senza possibilità di conferma per la pdl **C. 2210**; 4 anni con la possibilità di essere confermati una sola volta per la pdl **C. 2919**);
 - la previsione che in caso di decadenza, dimissioni o decesso del presidente, le funzioni vengano attribuite, limitatamente all'ordinaria amministrazione, al membro più anziano del C.d.A. (pdl **C. 2210**);
 - la previsione che i consiglieri cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti (pdl **C. 2919**);
 - la diversa procedura per la nomina dei consiglieri da parte degli organi parlamentari (parere delle Commissioni parlamentari competenti e del C.S.V. per la pdl **C. 556**; d'intesa con il C.S.C. e con il parere vincolante della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per la pdl **C. 2210**; d'intesa con il C.S.C. e con parere delle Commissioni parlamentari competenti per la pdl **C. 2919**);
 - le incompatibilità con la carica di consigliere previste nelle **pdl C. 556 e 2210**⁴, la **pdl C. 2919** invece non prevede espressamente alcuna incompatibilità;
-

Corte, in particolare, ha rilevato come il CdA costituisse il principale organo di indirizzo, evidenziando la duplice anomalia (nella riorganizzazione dell'Istituto) della mancata ricostituzione dell'Organo e dell'affidamento temporaneo dei poteri al Commissario straordinario. In sostanza, secondo la Corte, il D.L. 78/2010 è andato in direzione opposta a quanto auspicato dalla stessa, e cioè la revisione numerica del CdA e la relativa semplificazione delle procedure di nomina. La devoluzione dei poteri al Presidente, sempre secondo la Corte, ha di fatto trasmutato l'assetto commissariale in assetto permanente, "senza peraltro preordinare, sia meccanismi di garanzia a tutela del corretto esercizio delle attribuzioni di rappresentanza unitaria e di indirizzo gestionale - antinomiche in regime ordinario - sia di modalità e procedure per assicurare il corretto esercizio dei controlli esterni ed interni, imposti e regolati da specifiche norme primarie". Tutto ciò., prosegue la Corte, ha aperto delicate problematiche, "sia per la ricerca di un adeguato equilibrio nel contesto delle competenze spettanti agli altri organi e di quelle riservate alla dirigenza, sia per il compiuto esercizio dei controlli, interni ed esterni".

⁴ Già nel corso della XVI Legislatura infatti erano state presentate in materia alcune proposte di legge (C. 5463, C. 5503, C. 5539, C. 5572), il cui *iter* si interruppe presso le Commissioni competenti a seguito della fine della legislatura.

⁵ In particolare, la pdl **C. 556** prevede l'impossibilità di esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nonché di essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati e di ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza; la pdl **C. 2210** prevede stesse incompatibilità previste prima più impossibilità di nomina per soggetti con specifici incarichi pubblici in determinate organizzazioni, con rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le stesse organizzazioni, o che

- alcune differenze in ordine ai compiti del C.d.A. (deliberazione del piano industriale triennale e del piano annuale di performance nella pdl **C. 556**, trasmissione al Consiglio di Strategia e Vigilanza – o di Controllo – della relazione *relativa al* processo produttivo e al profilo finanziario, trimestrale per le pdl **C. 556** e **C. 2919** e preventiva per la pdl **C.2210**);
- i requisiti per la nomina a componente del C.d.A. (il cui *curriculum*, secondo la pdl **C. 2210**, deve essere corredato da altri *specifici* certificati);
- per quanto attiene al **Consiglio di strategia e vigilanza (C.S.V.)**, in alcuni casi denominato **Consiglio di strategia e di controllo (C.S.C.)**:
 - il numero dei componenti (14 per la pdl **C. 556**, 12 per le pdl **C. 2210** e **C. 2919**);
 - la durata della carica (4 anni con la possibilità di essere confermati una sola volta per le pdl **C. 556** e **C. 2919**; 4 anni senza possibilità di conferma per la pdl **C. 2210**);
 - l'obbligo di eleggere il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti (pdl **C. 2919**);
 - la previsione che i componenti cessino dalla carica allo scadere del quadriennio *anche se* nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti (pdl **C. 2919**);
 - le diverse incompatibilità con la carica di componente del Consiglio⁶;
 - l'incompatibilità della carica di consigliere di amministrazione con quella di componente del C.S.C. (pdl **C. 2210** e **C. 2019**);
 - le differenze in ordine ai compiti dell'organo (quale la definizione, in sede di autoregolamentazione, della propria organizzazione interna, nonché l'approvazione dei criteri generali dei piani di investimento entro 60 giorni dalla delibera del C.d.A. e la valutazione preventiva dell'attività di gestione del C.d.A. per la pdl **C. 2210**; la definizione in sede di autoregolamentazione, della propria organizzazione interna nonché le

abbiano rivestito simili rapporti nei 5 anni precedenti la designazione, per professionisti che detengano rapporti conflittuali in corso con ente, e per i soggetti che abbiano ricoperto, nei 5 anni precedenti la designazione, incarichi di amministrazione, controllo e vigilanza presso enti pubblici o privati, società controllate o partecipate dall'ente.

⁶ Le pdl **C. 556** e **C. 2919** prevedono l'obbligo di non aver ricoperto incarichi pubblici elettivi negli ultimi 3 anni nonché impossibilità ad esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza; la **pdl C. 2210** prevede le stesse incompatibilità previste per la pdl **C. 556** nonché l'impossibilità di nomina per soggetti con specifici incarichi pubblici in determinate organizzazioni, con rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le stesse organizzazioni, o che abbiano rivestito simili rapporti nei 5 anni precedenti la designazione, per professionisti che detengano rapporti conflittuali in corso con ente, e per i soggetti che abbiano ricoperto, nei 5 anni precedenti la designazione, incarichi di amministrazione, controllo e vigilanza presso enti pubblici o privati, società controllate o partecipate dall'ente.

- modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni e l'approvazione dei criteri generali dei piani di investimento entro 60 giorni dalla delibera del C.d.A. per la pdl **C. 2919**);
- la presentazione alle Camere e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al C.d.A. e al medesimo C.S.C. (pdl **C. 2210**);
 - l'informazione al Ministro del lavoro della nomina dei nuovi componenti almeno 30 giorni prima della naturale scadenza ovvero entro 10 giorni dall'anticipata cessazione del C.d.A. (pdl **C. 2210** e **C. 2919**);
 - i requisiti per la nomina a componente del Consiglio (il cui *curriculum*, secondo la pdl **C. 2210**, deve essere corredato da altri *specifici* certificati);
- per quanto attiene al **Collegio dei sindaci**:
 - la diversa fonte della nomina dei tre membri del collegio (2 in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1 in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze per le pdl **C. 556** e **C. 2210**; 1 in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e 1, che svolge le funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Camera dei deputati per la pdl **C. 2919**);
 - la nomina, per il collegio dei sindaci dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., di 2 membri supplenti (pdl **C. 556** e **C. 2919**) e la nomina, per ciascuno dei componenti del collegio dei sindaci, di un membro supplente (pdl **C. 2210**);
 - la diversa durata della carica (3 anni con una sola riconferma per la pdl **C. 556**; 4 anni senza possibilità di riconferma per la pdl **C. 2210**; 4 anni con una sola riconferma per la pdl **C. 2919**);
 - la previsione che i sindaci cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti (pdl **C. 2919**);
 - l'obbligo, per i sindaci, di essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate (pdl **C. 556**); obbligo che si restringe ai 2 membri del collegio ad esclusione del presidente, che può anche non essere un dipendente pubblico (pdl **C. 2919**);
 - le incompatibilità con la carica di sindaco, simili a quelle dei consiglieri (pdl **C. 2210**);
 - per quanto attiene al **direttore generale**:
 - la fonte della nomina (su proposta del C.S.V. per la pdl **C. 556**; su proposta del C.d.A. per le pdl **C. 2210** e **C. 2919**);

- la durata della nomina (definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente con le disposizioni di legge per le pdl **C. 556** e **C. 2919**; 4 anni rinnovabili una sola volta per la pdl **C. 2210**);
- le incompatibilità con la carica di direttore generale, simili a quelle dei consiglieri (pdl **C. 2210**);
- per quanto attiene all'**organismo interno di valutazione**:
 - la fonte di nomina dei componenti (nominati dal C.S.V. sentito il C.d.A. per la pdl **C. 556**; nominato dal C.d.A. d'intesa con il C.S.C. per le pdl **C. 2210** e **C. 2919**);
 - la composizione dell'organo in merito ai 2 membri oltre il presidente (che devono provenire dalla dirigenza di I o II fascia dell'ente per la pdl **C. 556**, mentre devono provenire dalla sola I fascia per le pdl **C. 2210** e **C. 2919**);
 - le diverse incompatibilità con la carica⁷.

Riordino degli Organi collegiali territoriali

L'**articolo 2 delle proposte di legge C. 556 e C. 2210** reca una **delega** al Governo per il **riordino degli organi collegiali territoriali** di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (**C. 556**) e del solo I.N.P.S. (**C. 2210**).

I **Comitati regionali** e i **Comitati provinciali** sono organi dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del D.P.R. 639/1970.

I **Comitati regionali** sono istituiti con apposito decreto interministeriale in ogni capoluogo di regione, sono composti da 22 membri più i presidenti dei comitati provinciali della regione (articolo 33 del D.P.R. 639/1970), e hanno i seguenti compiti (articolo 43 della L. 88/1989): coordinamento dell'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale; mantenimento del collegamento con la regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale; mantenimento dei contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi simili al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto

⁷ In particolare, la pdl **C. 556** prevede l'impossibilità di nomina per soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o che abbiano rivestito simili cariche nei 3 anni precedenti la designazione; la pdl **C. 2210** prevede l'impossibilità di nomina per soggetti che rivestano specifici incarichi pubblici con determinate organizzazioni, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le stesse organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei 5 anni precedenti la designazione, professionisti che detengano rapporti conflittuali in corso, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente; la pdl **C. 2919** prevede impossibilità di nomina per soggetti che rivestano specifici incarichi pubblici presso determinate organizzazioni o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le stesse organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei 3 anni precedenti la designazione, o che abbiano ricoperto la carica di consigliere di amministrazione o di componente del C.S.C. dell'ente nel precedente mandato.

nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi; presentazione periodica al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale; decisione, in via definitiva, sui ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; svolgimento dei compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I **Comitati provinciali** sono costituiti con decreto direttoriale presso ogni sede provinciale dell'I.N.P.S. e sono composti da 20 membri (articoli 34 e 35 del D.P.R.: 639/1970), ed ha i seguenti compiti (articolo 36 del D.P.R.: 639/1970): pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale; deliberazione sulle domande di composizione, in via amministrativa, delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento degli obblighi assicurativi, secondo criteri, limiti e direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione; proposta (o adozione) dei provvedimenti più idonei per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività della sede dell'istituto con quella degli altri enti pubblici operanti nel settore della previdenza e per la comune utilizzazione e l'eventuale istituzione in comune di uffici locali e attrezzature tecnico-sanitarie al fine di rendere i vari servizi più aderenti alle esigenze locali e di contenerne gli oneri di gestione; proposta (o adozione) delle procedure più idonee a coordinare, nell'ambito della circoscrizione territoriale, l'attività della sede dell'istituto con quella delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sue sezioni zionali, comunali e frazionali, dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, dei comitati provinciali per la compilazione degli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, soggetti all'obbligo delle assicurazioni gestite dall'istituto, e in genere con l'attività delle istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza; indirizzo ai competenti organi, in relazione alle esigenze locali, delle provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e la cura dell'invalidità, a intensificare l'efficienza dell'attività assistenziale degli uffici dipendenti dalla sede ed a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, all'opera di profilassi contro le malattie sociali; promozione delle assicurazioni facoltative e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale; espressione del parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione; individuazione delle norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali; formulazione di proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale; attuazione di ogni altro compito che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Più specificamente, l'**articolo 2, comma 1**, di entrambe le pdl, delega il Governo (al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'I.N.P.S., nonché di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi) ad adottare (sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale), entro **nove mesi per la pdl C. 556 e sei mesi per la pdl C. 2210** dall'entrata in vigore delle proposte in esame, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S..

L'**articolo 2, comma 2, della pdl C. 556** e l'**articolo 2, comma 2, della pdl C. 2210** individuano i **principi e criteri direttivi** della delega, che presentano differenze tra le due proposte di legge.

Più specificamente, i criteri della **pdl C. 556** consistono:

- nella valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella *governance* dell'INPS a tutela dei cittadini e delle imprese (**lettera a**);
- nel rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e di quelle datoriali e del lavoro autonomo (**lettera b**);
- nel miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore specializzazione e riduzione significativa del numero e della composizione degli organismi, a costi il più possibile contenuti (**lettera c**);
- nella ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS (**lettera d**).

I criteri della **pdl C. 2210** invece consistono:

- nella soppressione dei comitati provinciali dell'INPS e devoluzione delle relative funzioni ai comitati regionali dell'I.N.P.S., ovvero a comitati istituiti presso poli specializzati dello stesso Istituto (**lettera a**);
- nel miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore specializzazione e una riduzione pari ad almeno un terzo del numero e dei componenti degli organi (**lettera b**).

L'**articolo 2, commi da 3 a 5, della pdl C. 556** contiene ulteriori **disposizioni**.

Più specificamente, il **comma 3** delega il Governo (per ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'I.N.A.I.L., nonché per incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi), ad adottare, (sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale), entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati consultivi provinciali.

Il successivo **comma 4** individua i principi e i criteri direttivi della delega, che consistono:

- valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella *governance* dell'I.N.A.I.L. a tutela dei cittadini e delle imprese (**lettera a**);
- rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e di quelle datoriali e del lavoro autonomo (**lettera b**);

- ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati consultivi provinciali e dei coordinamenti regionali dell'I.N.A.I.L. (**lettera c**).

Viene inoltre prevista la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi concernenti a riorganizzazione degli Istituti previdenziali richiamati alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione (**comma 5**).

Infine, l'**articolo 2, comma 6**, della pdl **C. 556** sopprime (a decorrere dall'entrata in vigore della stessa proposta di legge) una serie di commissioni costituite presso l'I.N.P.S. (la pdl **C 2210** non contiene nulla al riguardo).

Si tratta:

- delle commissioni istruttorie regionali e provinciali operanti per le istruttorie sui ricorsi (ex articolo 37 del D.P.R. 639/1970), nonché ogni altra commissione istruttoria prevista da norme (anche regolamentari) operanti presso i comitati regionali o provinciali dell'I.N.P.S. (lettera a));
- delle commissioni speciali che decidono in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti il contenzioso in materia di specifiche prestazioni quali l'A.G.O.; disoccupazione involontaria, pensioni sociali, malattia ecc. (ex articolo 46 della L. 88/1919) (lettera b));
- della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (di cui all'articolo 8 della L. 164/1975) (lettera c));
Si segnala, al riguardo, che tale disposizione è stata già abrogata dall'articolo 46, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016. In particolare, l'articolo 16 del medesimo D.Lgs. 148/2016 ha disposto (sempre dal 1° gennaio 2016) la concessione della CIGO attraverso le sedi dell'I.N.P.S. territorialmente competenti, rimandando ad uno specifico decreto⁸ i criteri di esame delle domande di concessione;
- della commissione provinciale per l'integrazione salariale (di cui all'articolo 3 della L. 427/1975) (lettera d));
Si segnala, al riguardo, che tale disposizione è stata già abrogata dall'articolo 46, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016. In particolare, l'articolo 16 del medesimo D.Lgs. 148/2016 ha disposto (sempre dal 1° gennaio 2016) la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria attraverso le sedi

⁸ Tali criteri sono stati individuati con il D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.

dell'I.N.P.S. territorialmente competenti, rimandando ad uno specifico decreto⁹ i criteri di esame delle domande di concessione;

- della commissione deliberante in merito alla corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione (ai sensi dell'articolo 14 della L. 457/1972) costituita presso ogni sede dell'Istituto (lettera e)).

⁹ Tali criteri sono stati individuati con il D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.

LA PROPOSTA DI LEGGE C. 556 (DAMIANO ED ALTRI)

L'articolo 1, comma 1, modificando l'articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, reintroduce, come accennato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.), che è il vertice gestionale degli enti. Sono inoltre organi degli enti il Consiglio di Strategia e Vigilanza (di seguito C.S.V.), il collegio dei sindaci ed il direttore generale. Viene inoltre nominato un organismo indipendente di valutazione in ogni ente.

Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. è il vertice gestionale dell'Ente, è composto di cinque membri, **e può conferire deleghe ai suoi componenti**. Questi eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente. Il presidente del consiglio di amministrazione assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza.

I componenti del C.d.A. durano in carica **3 anni e possono essere confermati una sola volta**. Essi, inoltre, possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Essi sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari** (espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione della proposta di nomina) e del C.S.V.. In caso di mancata espressione dei pareri nei termini richiamati, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del C.d.A. **non possono esercitare**, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.

Viene inoltre disposto che i componenti dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Il C.d.A. **delibera ogni triennio il piano industriale e ogni anno il piano di performance** (di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009¹⁰), i criteri generali dei

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 le amministrazioni pubbliche hanno il compito di redigere annualmente il Piano della *performance* (comma 1, lettera a)) entro il 31 gennaio, contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, nonché gli indicatori della

piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale (sentite le organizzazioni sindacali **maggiormente rappresentative** del personale), nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti concernenti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici (di cui all'articolo 10 del D.L. 536/1987¹¹); trasmette **trimestralmente** al C.S.V. una relazione sull'attività svolta (con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario), nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Viene poi stabilito che il possesso dei requisiti per la nomina a componente del C.d.A. deve essere comprovato da apposito *curriculum* (da pubblicare nella Gazzetta ufficiale); inoltre, viene prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quella di componente del consiglio di strategia e vigilanza.

Consiglio di strategia e vigilanza

Il Consiglio di strategia e vigilanza (di seguito C.S.V.) è composto da **14 membri**, di cui 7 in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e 7 in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il consiglio dell'I.N.A.I.L. è,

misurazione e valutazione, e la Relazione sulla *performance* (comma 1, lettera b)) entro il 30 giugno, dove si evidenziano a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti. In caso di mancata adozione del Piano della *performance* non viene erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano stesso (per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti) e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

¹¹ L'articolo 10 del D.L. 536/1987 ha stabilito che le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L., l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere dei consigli di amministrazione degli istituti, assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

inoltre, integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro

Il C.S.V. è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, e sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza (composto di 24 membri). I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica **quattro anni e possono essere confermati una sola volta**.

I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli **ultimi 3 anni** incarichi pubblici elettivi. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni in precedenza richiamate. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza non possono esercitare, a pena di **decadenza**, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. Viene inoltre disposto che i componenti dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Anche in questo caso, il possesso dei requisiti per la nomina a componente del C.S.V. deve essere comprovato da apposito *curriculum* (da pubblicare nella Gazzetta ufficiale).

Il C.S.V. individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e la relazione sulla *performance* (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. 150/2009¹²), nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati (in caso di discordanza e di mancata composizione tra i due organi in materia di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva); esprime parere sulla nomina del Presidente dell'ente e presenta alle Camere una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al presidente dell'ente e al medesimo consiglio di strategia e vigilanza; approva il proprio regolamento interno nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; approva, su proposta del C.d.A., il regolamento di contabilità e il regolamento di

¹² V. nota n. 10.

organizzazione dell'ente. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal C.d.A. d'intesa con il C.S.V..

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci viene ridotto a tre membri (dagli attuali sette per I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), di cui **due** in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e **uno** in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, al suo interno viene nominato il presidente, **che deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili**, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico. **Per il collegio dei sindaci dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. sono nominati due membri supplenti.** I componenti devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti durano in carica **tre anni e possono essere confermati una sola volta, e devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate.**

Il presidente del collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico

I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e ss. c.c.¹³, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrative dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali.

¹³ Ai sensi del richiamato articolo 2403, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio, inoltre esercita il controllo contabile nell'ambito della revisione legale dei conti. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni [(articolo 2404) anche con mezzi di telecomunicazione; il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a 2 riunioni del collegio decade dall'ufficio. Ai sensi dell'articolo 2405, i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a 2 adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. E' compito del collegio (articolo 2406) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, inoltre il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Direttore generale

Il direttore generale è nominato su **proposta del consiglio di strategia e vigilanza** (con le specifiche procedure di cui all'articolo 8 del D.P.R. 639/1970¹⁴), partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita gli specifici poteri assegnatigli dalla normativa¹⁵; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La **sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente** con il termine di cui al citato articolo 8, comma 3, D.P.R. 639/1970¹⁶.

Organismo interno di valutazione

Si prevede l'istituzione, per ciascun ente, dell'organismo interno di valutazione (di seguito O.I.V., già previsto per le P.A. dall'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009¹⁷), con il compito di definire il sistema della valutazione della *performance*, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente L'O.I.V. **è nominato dal C.S.V., sentito**

¹⁴ In particolare, il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di **cinque anni** rinnovabile.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 639/1970, il direttore generale sovrintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi adottate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 48 della L. 88/1989, il direttore generale può sospendere l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato esecutivo e dai comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, sui ricorsi di loro competenza, qualora si evidenzino profili di illegittimità.

¹⁶ V. nota n. 15.

¹⁷ Tale articolo ha istituito in ogni amministrazione (anche in forma associata tra varie amministrazioni) un Organismo indipendente di valutazione della *performance*, destinato a sostituire i servizi di controllo interno (SECIN) previsti dal D.Lgs. 286/1999 (art. 6, co. 2). L'organismo svolge – in piena autonomia – attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della *performance*, garantendo dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione. L'organismo esercita inoltre le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 286/1999, sin qui svolte dai servizi di controllo interno, su cui riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

il **C.d.A.**. Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla **dirigenza di prima e di seconda fascia dell'ente**, collocati fuori ruolo. I componenti devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi **non possono essere nominati** tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o che **abbiano rivestito simili cariche nei tre anni** precedenti la designazione.

Ulteriori disposizioni

Viene altresì disposto che per l'INPS continuino ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse. In particolare, si stabilisce che il comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (di cui all'articolo 38 della L. 88/1989) è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto (**che lo presiede**), dai componenti del consiglio di amministrazione, **scelti tra i dirigenti della P.A.**, integrati da due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la definizione degli emolumenti omnicomprensivi spettanti al **presidente**, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e vigilanza è demandata da uno specifico decreto interministeriale.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale debba essere emanato il decreto di definizione degli emolumenti.

L'**articolo 1, comma 2**, prevede che all'atto della ricostituzione degli organi di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, così come sostituito, **il numero dei rispettivi componenti venga rideterminato** secondo le nuove disposizioni, mentre il successivo **comma 3** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, debba derivare, in ogni caso, una **riduzione di spesa** rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente.

L'**articolo 2**, infine, delega il Governo al riordino degli organi collegiali territoriali di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (al riguardo, cfr. il capitolo "Riordino degli Organi collegiali territoriali").

LA PROPOSTA DI LEGGE C. 2210 (BALDASSARRE ED ALTRI)

Anche l'**articolo 1, comma 1**, modificando l'articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, reintroduce il Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.), che è il vertice gestionale degli enti. Sono inoltre organi degli enti il Consiglio di Strategia e di Controllo (di seguito C.S.C.), il collegio dei sindaci ed il direttore generale. Viene inoltre nominato un organismo indipendente di valutazione in ogni ente.

Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. è composto di cinque membri, che eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente. **In caso di decadenza, dimissioni o decesso del presidente, le funzioni vengono attribuite, limitatamente all'ordinaria amministrazione, al membro più anziano del C.d.A.**

I componenti del C.d.A. durano in carica **4 anni e non possono essere riconfermati**. Essi, inoltre, possono assistere alle sedute del C.S.C.. Essi sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **d'intesa con il C.S.C. e previa acquisizione del parere vincolante** della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

I componenti del C.d.A. **non possono essere nominati** tra soggetti che rivestano **incarichi pubblici elettivi o cariche** in partiti politici o in organizzazioni sindacali (con esclusione delle rappresentanze sindacali aziendali previste dalla legge), che abbiano rapporti continuativi **di collaborazione o di consulenza** con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei **cinque anni** precedenti la designazione, nonché tra **professionisti** che detengano rapporti conflittuali in corso, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente, e coloro che abbiano ricoperto, nei **cinque anni** precedenti la designazione, incarichi di **amministrazione, controllo e vigilanza** presso enti pubblici o privati, società controllate o partecipate dall'ente, anche con quote di minoranza (indipendentemente se l'incarico sia derivato da disposizioni normative o pattizie). Inoltre, non possono esercitare, a **pena di decadenza**, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono

essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.

Viene inoltre disposto che i componenti dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Il C.d.A. predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale (sentite le organizzazioni sindacali del personale), nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti concernenti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici (di cui all'articolo 10 del D.L. 536/1987¹⁸); trasmette **preventivamente** al C.S.C. una **relazione sull'attività svolta** (con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario), nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo C.S.C.. Il C.d.A. esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Viene poi stabilito che il possesso dei requisiti per la nomina a componente del C.d.A. deve essere comprovato da apposito *curriculum*, **corredato da altri specifici certificati** (certificato del **casellario giudiziale**, certificato dei **carichi pendenti** e di **visura camerale**, con relativa **scheda** personale recante l'indicazione completa delle **cariche** e delle **qualifiche** ricoperte e di quelle precedenti), da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.

Consiglio di strategia e di controllo

Il **Consiglio di strategia e di controllo** (di seguito C.S.C.) è composto da **12 membri**, di cui 5 in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 5 in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e **2 funzionari**, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il C.S.C. dell'I.N.A.I.L. è, inoltre, integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Il C.S.C. sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza (composto di 24 membri). I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica

¹⁸ V. nota n. 11.

quattro anni e non possono essere riconfermati. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni in precedenza richiamate

I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e **non possono essere nominati** tra soggetti che rivestano **incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici**, che abbiano rapporti continuativi di **collaborazione** o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei **5 anni** precedenti la designazione, né tra **professionisti** che detengano rapporti conflittuali in corso, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente, e coloro che abbiano ricoperto, nei **5 anni** precedenti la designazione, **incarichi** di amministrazione, controllo e vigilanza presso enti pubblici o privati, società controllate o partecipate dall'ente, anche con quote di minoranza, indipendentemente dalla circostanza che l'incarico sia derivato da disposizioni normative o pattizie. La carica di consigliere di amministrazione è **incompatibile** con quella di componente del C.S.C.. I componenti del C.S.C. non possono esercitare, inoltre, a pena di **decadenza**, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. Si stabilisce altresì che i dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Il C.S.C. **definisce i programmi** ed individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali; **definisce, in sede di autoregolamentazione**, la propria organizzazione interna nonché le **modalità e le strutture** con cui esercitare le proprie funzioni (compresa la vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno) per acquisire i dati e gli elementi per realizzare gli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse; **valuta preventivamente** (attraverso la relazione ricevuta dal C.d.A.), l'attività di gestione del C.d.A.; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, **entro 60 giorni** dalla deliberazione del C.d.A. (in caso di discordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva).

Almeno **30 giorni prima della naturale scadenza** ovvero entro **10 giorni dall'anticipata cessazione** del C.d.A., il C.S.C. informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina dei nuovi componenti. Il C.S.C. **presenta alle Camere** e alla **Commissione parlamentare di controllo** sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una **relazione** di

valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al C.d.A. e al medesimo C.S.C...

Anche in questo caso, il possesso dei requisiti per la nomina a componente del C.S.C. deve essere comprovato da apposito *curriculum*, **corredato da altri specifici certificati** (certificato del **casellario giudiziale**, certificato dei **carichi pendenti** e di **visura camerale**, con relativa **scheda** personale recante l'indicazione completa delle **cariche** e delle **qualifiche** ricoperte e di quelle precedenti), da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci viene ridotto a **tre membri** (dagli attuali sette per I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), di cui **due** in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e **uno** in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, **per ciascuno dei componenti del collegio dei sindaci è nominato un membro supplente**. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico. I rappresentanti delle P.A. sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa acquisizione del parere vincolante** della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. I componenti **non possono essere nominati** tra soggetti che abbiano rivestito nei **cinque anni** precedenti **cariche** in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano avuto rapporti continuativi di **collaborazione** o di consulenza con le predette organizzazioni. **La carica è incompatibile** con qualsiasi incarico, rapporto di collaborazione e di consulenza con enti pubblici o privati che si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'ente controllato. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica **quattro anni e non possono essere riconfermati**.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e ss. c.c.¹⁹, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrative dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali.

¹⁹ V. nota n. 13.

Direttore generale

Il direttore generale è **nominato su proposta del C.d.A.** (con le specifiche procedure di cui all'articolo 8 del D.P.R. 639/1970²⁰), partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e di controllo; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita gli specifici poteri assegnatigli dalla normativa²¹; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. L'incarico ha una **durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta.**

In ogni caso, egli **non può essere nominato** tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei **cinque anni** precedenti la designazione, né tra soggetti che esercitino **un'attività professionale** che comporti situazioni conflittuali, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente. Il direttore generale, per la durata della carica, **non può** altresì esercitare, a pena di **decadenza**, alcuna **attività professionale o di consulenza,**

Organismo interno di valutazione

Anche in questo caso è prevista l'istituzione, per ciascun ente, dell'organismo interno di valutazione (di seguito O.I.V., già previsto per le P.A. dall'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009²²), con il compito di definire il sistema della valutazione della *performance*, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'O.I.V. **è nominato dal C.d.A., d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo.** Esso è composto

²⁰ In particolare, il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di **cinque anni** rinnovabile.

²¹ Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 639/1970, il direttore generale sovrintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi adottate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 48 della L. 88/1989, il direttore generale può sospendere l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato esecutivo e dai comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, sui ricorsi di loro competenza, qualora si evidenzino profili di illegittimità.

²² V. nota n. 10.

da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di **prima fascia** dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi **non possono essere nominati** tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o **cariche in partiti pubblici o in organizzazioni sindacali**, che abbiano rapporti continuativi di **collaborazione** o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei **cinque anni precedenti** la designazione, né tra **professionisti** che detengano rapporti conflittuali in corso, di qualsiasi natura, nei confronti dell'ente.

Ulteriori disposizioni

Viene altresì disposto che per l'INPS continuino ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse. In particolare, si stabilisce che il comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (di cui all'articolo 38 della L. 88/1989) è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, dai componenti del C.d.A., integrati da altri due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine (**articolo 1, comma 10**), la definizione degli emolumenti omnicomprensivi spettanti ai componenti del C.d.A. e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e di controllo (**ma non del presidente**) è demandata da uno specifico decreto interministeriale, **previa acquisizione del parere vincolante** della **Commissione** parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale debba essere emanato il decreto di definizione degli emolumenti.

L'**articolo 1, comma 2**, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, debba derivare, in ogni caso, una **riduzione di spesa** rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente.

Nulla è previsto, invece, in ordine alla **rideterminazione** del numero dei componenti degli organi all'atto della ricostituzione degli organi stessi secondo le nuove disposizioni.

LA PROPOSTA DI LEGGE C. 2919 (PLACIDO ED ALTRI)

L'**articolo 1, comma 1**, modificando l'articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, reintroduce il Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.), che è il vertice gestionale degli enti. Sono inoltre organi degli enti il Consiglio di Strategia e di Controllo (di seguito C.S.C.), il collegio dei sindaci ed il direttore generale. Viene inoltre nominato un organismo indipendente di valutazione in ogni ente.

Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. è composto di cinque membri, che eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente. I componenti del C.d.A. durano in carica **4 anni e possono essere confermati una sola volta**. I componenti, inoltre, **cessano dalle funzioni** allo scadere del quadriennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Essi, inoltre, possono assistere alle sedute del C.S.C., e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **d'intesa con il C.S.C. e previa acquisizione** del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di **mancato raggiungimento**, entro **30 giorni** dalla data della proposta di nomina, dell'intesa richiamata o di mancata espressione, nei medesimi termini, del parere parlamentare, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

La carica di consigliere di amministrazione è **incompatibile** con quella di componente del C.S.C..

Il C.d.A. predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale (sentite le organizzazioni sindacali **maggiormente rappresentative** del personale), nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti concernenti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici (di cui all'articolo 10

del D.L. 536/1987²³); trasmette **trimestralmente** al C.S.C. una relazione sull'attività svolta (con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario), nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo C.S.C.. Il C.d.A. esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Viene poi stabilito che il possesso dei requisiti per la nomina a componente del C.d.A. deve essere comprovato da apposito *curriculum*, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del C.S.C.

Consiglio di strategia e di controllo

Il **Consiglio di strategia e di controllo** (di seguito C.S.C.) è composto da **12 membri**, di cui 5 in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 5 in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi. Il consiglio dell'I.N.A.I.L. è, inoltre, integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Il **presidente** è **eletto** tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni richiamate.

Il C.S.C. sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza (composto di 24 membri). I componenti del C.S.C. durano in carica **quattro anni** e **possono essere confermati una sola volta**. I componenti, inoltre, **cessano dalle funzioni** allo scadere del quadriennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni in precedenza richiamate.

I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità nell'ambito delle organizzazioni di provenienza e non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi 3 anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici, né devono aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dell'ente nel mandato precedente. La carica di consigliere di amministrazione è **incompatibile** con quella di componente del C.S.C..

Il C.S.C. **definisce i programmi** ed individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio

²³ V. nota n. 11.

presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, **entro 60 giorni** dalla deliberazione del C.d.A. (in caso di discordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva); **definisce, in sede di autoregolamentazione**, la propria organizzazione interna nonché le **modalità e le strutture** con cui esercitare le proprie funzioni (compresa la vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno) per acquisire i dati e gli elementi per realizzare gli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse.

Almeno **30 giorni prima della naturale scadenza** ovvero entro **10 giorni dall'anticipata cessazione** del C.d.A., il C.S.C. informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina dei nuovi componenti. I componenti dell'**organo di controllo interno sono nominati** dal C.d.A. dell'ente, d'intesa con il C.S.C.

Anche in questo caso, il possesso dei requisiti per la nomina a componente del C.S.C. deve essere comprovato da apposito *curriculum*, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del C.S.C.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci viene ridotto a **tre membri** (dagli attuali sette per I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), di cui **uno** in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e **uno** in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e **un terzo**, che svolge le funzioni di presidente, **nominato dal Presidente della Camera dei deputati**. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico, e **può anche non essere** un dipendente pubblico.

Gli altri 2 componenti **devono essere dirigenti** delle P.A. rappresentate. I rappresentanti delle P.A. sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **acquisita la nomina di competenza del Presidente della Camera dei deputati**. Per il collegio dei sindaci dell'**I.N.P.S.** e dell'**I.N.A.I.L.** sono nominati due membri supplenti. L'organo dura in carica **4 anni** e i componenti possono essere **confermati una sola volta**. I componenti, inoltre, **cessano dalle**

funzioni allo scadere del quadriennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e ss. c.c.²⁴, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrative dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali.

Direttore generale

Il direttore generale è **nominato su proposta del C.d.A.** (con le specifiche procedure di cui all'articolo 8 del D.P.R. 639/1970²⁵), partecipa, con voto consultivo, alle sedute del C.d.A. e può assistere a quelle del C.S.C.; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita gli specifici poteri assegnatigli dalla normativa²⁶; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La **sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente** con il termine di cui al citato articolo 8, comma 3, D.P.R. 639/1970²⁷.

Organismo interno di valutazione

Viene istituito, per ciascun ente, l'organismo interno di valutazione (di seguito O.I.V., già previsto per le P.A. dall'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009²⁸), con il compito di definire il sistema della valutazione della *performance*, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'O.I.V. è **nominato dal C.d.A., d'intesa con il C.S.C.** Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di **prima fascia** dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi **non possono essere nominati** tra soggetti che rivestono **incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti pubblici o in organizzazioni sindacali**,

²⁴ V. nota n. 13.

²⁵ V. nota n. 14.

²⁶ V. nota n. 15.

²⁷ V. nota n. 26.

²⁸ V. nota n. 17.

che abbiano rapporti continuativi di **collaborazione** o di consulenza con le predette organizzazioni, che abbiano rivestito simili incarichi o cariche ovvero che abbiano avuto rapporti simili nei **tre anni precedenti** la designazione, o che **abbiano ricoperto** la carica di consigliere di amministrazione o di componente del C.S.C: dell'ente **nel precedente mandato**.

Ulteriori disposizioni

Viene altresì disposto che per l'I.N.P.S. continuino ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse. In particolare, si stabilisce che il comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (di cui all'articolo 38 della L. 88/1989) è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, dai componenti del C.d.A., **scelti tra i dirigenti della P.A, integrati da altri due funzionari dello Stato**, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la definizione degli emolumenti omnicomprensivi spettanti ai componenti del C.d.A., del **C.S.C. e al presidente del collegio dei sindaci** dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, è demandata (**articolo 1, comma 13**) da uno specifico decreto interministeriale.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale debba essere emanato il decreto di definizione degli emolumenti.

L'**articolo 1, comma 2**, prevede l'**obbligo** per il C.d.A. di ciascun ente (d'intesa con il C.S.C), di **presentare al Governo**, entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, un progetto di riforma dei comitati centrali e territoriali degli enti, al fine di semplificare il sistema ed integrare i diversi livelli di responsabilità, mentre il successivo **comma 3** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, debba derivare, in ogni caso, una **riduzione di spesa** rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente.

Nulla è previsto, invece, in ordine alla **rideterminazione** del numero dei componenti degli organi all'atto della ricostituzione degli organi stessi secondo le nuove disposizioni.

LA NORMATIVA VIGENTE

La disciplina degli **enti previdenziali pubblici** negli ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo accorpamento degli enti rimasti pubblici a seguito della privatizzazione delle casse professionali recata dal D.Lgs. 509/1994 e dal D.Lgs. 103/1996. A seguito di tale processo, erano rimasti enti previdenziali pubblici l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); l'Istituto postelegrafonici (IPOST); l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con caratteristiche anche assistenziali.

Una serie di interventi successivi ha poi accorpato i vari enti tra loro, fino a che, in base alle disposizioni recate dall'**articolo 21, commi 1-9, del D.L.201/2011**, sono rimasti enti previdenziali pubblici **solamente l'INPS e l'INAIL**.

L'**articolo 7, commi 1-3, del D.L. 78/2010** ha disposto, con effetto dal 31 maggio 2010, la **soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL**, con conseguente attribuzione delle funzioni all'INAIL, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività demandate dalla normativa vigente agli enti previdenziali pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività. Gli stessi commi hanno altresì soppresso l'IPOST, anche in questo caso al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività, trasferendone le funzioni all'INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Allo stesso tempo, l'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. 78/2010 ha soppresso l'ENAM, con identica decorrenza, trasferendone le funzioni all'INPDAP, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Successivamente, l'articolo 01, comma 1, del D.L. 138/2011 ha disposto l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica rimasti (cioè INPS, INPDAP, INAIL ed ENPALS) nell'ambito di riorganizzazione della spesa pubblica.

Infine, l'articolo 21, commi 1-9, del D.L. 201/2011, ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 2012 e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS. In particolare, si segnala che il comma 5 ha disposto la nuova collocazione dei 7 componenti del Collegio dei sindaci

dell'INPDAP, di cui 2 vanno ad integrare il Collegio dei sindaci dell'INPS e 5 sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale (per esigenze di consulenza, studio e ricerca) della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda la **governance degli enti**, la disciplina di riferimento è costituita dall'**articolo 3 del D.Lgs. 479/1994**, che individuava quali organi il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci ed il direttore generale.

Il **presidente** ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza (comma 3). E' nominato ai sensi della L. 24 gennaio 1978, n. 14 (nomina previo parere parlamentare) con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al **consiglio di amministrazione** spettava (si veda oltre sulla soppressione del CdA ad opera del DL 78/2010) predisporre i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approvare i piani annuali nell'ambito della programmazione; deliberare i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; deliberare il regolamento organico del personale; trasmettere trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venisse richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio di amministrazione, inoltre, esercitava ogni altra funzione che non fosse compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Al **consiglio di indirizzo e vigilanza**, spetta, in particolare, la definizione dei programmi e delle linee di indirizzo dell'ente; l'elezione del proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; la determinazione degli obiettivi strategici pluriennali nell'ambito della programmazione generale, la definizione della propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, l'emanazione delle direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e dei piani pluriennali e dei piani di investimento e disinvestimento, entro 60 giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Per quanto concerne la composizione, i consigli dell'INPS e dell'INPDAP erano composti da 24 membri, il consiglio dell'INAIL da 25 membri, il consiglio dell'IPSEMA da 12 membri.

Il **direttore generale**, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e a quelle del consiglio di vigilanza. Egli ha inoltre la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi e sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi.

Il **collegio dei sindaci** esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 c.c.²⁹.

Gli organi degli enti previdenziali, ad eccezione del direttore generale, **durano in carica 4 anni** e possono essere confermati una sola volta (comma 9).

Infine, si prevede che per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse.

L'**articolo 7, comma 7, del D.L. 78/2010** ha inciso profondamente sulle funzioni degli organi di governo degli enti previdenziali, apportando una serie di modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479. La riforma ha sostanzialmente convogliato nella figura del Presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al presidente e al consiglio di amministrazione (conseguentemente soppresso), configurando quindi **un organo monocratico al vertice** degli Istituti.

Ulteriori modifiche hanno riguardato la **procedura di nomina del presidente**, per la quale, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, occorre acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e sorveglianza, che deve intervenire nel termine di 30 giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

E' stato inoltre disposto l'obbligo, per il consiglio di indirizzo e sorveglianza, almeno 30 giorni prima del termine naturale di scadenza della carica di presidente, od entro 10 giorni in caso di cessazione anticipata, di informare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per procedere alla nuova nomina.

La riforma prevede poi l'erogazione di un **emolumento omnicomprensivo al presidente** per l'esercizio delle funzioni inerenti la carica, da stabilire con apposito decreto interministeriale (si segnala che per quanto concerne l'INPS tale decreto non risulta ancora essere stato approvato, per cui trova quindi ancora applicazione il decreto interministeriale 11 settembre 2008, recante la nomina del commissario straordinario, e attuale presidente).

Per quanto attiene, infine, alla composizione dei consigli di indirizzo e sorveglianza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati regionali e provinciali, è stato stabilito (rispettivamente ai sensi dei commi 9 e 10) una **riduzione del numero dei componenti non inferiore al 30%**.

²⁹ V. nota n. 13.